

Assemblea Regionale Siciliana

CXX

SEDUTA DI VENERDI 26 NOVEMBRE 1948

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Schema di regolamento interno dell'Assemblea (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	2193 2194 2195 2196 2197 2198 2200 2201 2202 2203 2204
MAJORANA	2194 2198 2200 2202 2203
MAROTTA, relatore	2194
ALESSI, Presidente della Regione	2194
MONTMAGNO, relatore	2194
FRANCO	2194 2199 2200
STABILE	2194 2198 2199
CACOPARDO	2194 2195 2196 2197
FRANCHINA	2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202
MONDELLO	2195
BONAJUTO	2196 2199 2200
BIANCO	2196 2199
LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2197 2200 2201 2203
DI MARTINO	2197 2204
BONFIGLIO	2198 2203
LANZA DI SCALEA	2198 2199
NAPOLI	2199 2200 2201 2202 2203 2204
ROMANO GIUSEPPE	2202

La seduta comincia alle ore 10,20.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processor verbale della precedente seduta antimeridiana, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 28, passa alla Sezione III del Capo V: Della Commissione per il regolamento dell'Assemblea.

Art. 29: « La Commissione per il regolamento è presieduta dal Presidente dell'Assemblea. Ad essa spetta l'esame preventivo di ogni proposta di modificazione del regolamento.

Le conclusioni della Commissione devono essere presentate all'Assemblea, la quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa alla Sezione IV: Della Commissione per la verifica dei poteri.

Art. 30: « La Commissione, entro 24 ore dalla sua nomina, convocata dal Presidente dell'Assemblea, a mente dell'art. 21 del presente regolamento, si riunisce, per la costituzione della Presidenza e l'inizio immediato dei lavori. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« La Commissione è convocata dal Presidente dell'Assemblea per l'inizio immediato dei suoi lavori entro 24 ore dalla nomina.

Si applicano le norme dell'art. 21 ».

Propone il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento Napoli:

Aggiungere, dopo la parola: « Commissione », le parole: « per la verifica dei poteri ».

Pone ai voti l'emendamento sostitutivo Napoli così modificato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 31:

« Il Segretario generale dell'Assemblea raccoglie tutti i documenti concernenti ciascuna elezione e predisporre, per ogni collegio elettorale, un prospetto contenente:

a) il numero degli elettori iscritti e dei votanti, i voti riportati da ciascun candidato e

il numero dei voti nulli o contestati, risultanti dal verbale dell'ufficio centrale;

b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano state proteste, reclami o contestazioni e un riassunto di queste;

c) la indicazione riassuntiva delle proteste, reclami o contestazioni presentate all'Ufficio centrale e di quelle pervenute direttamente all'Assemblea.

La copia dei prospetti è affidata riservatamente ed esclusivamente ai membri della Commissione.»

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 32:

« La Segreteria generale dell'Assemblea respinge al mittente qualsiasi atto, documento o stampato relativo ad elezioni che pervenga oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione. »

MAJORANA ne propone la soppressione, ritenendolo in contrasto con l'articolo 42 che stabilisce quali siano i criteri che, al riguardo, devono essere osservati.

MAROTTA, *relatore*, ritiene che l'articolo debba essere mantenuto perchè chiarisce la disposizione contenuta nell'articolo 42.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione proposta dall'onorevole Majorana.

(E' respinta)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 32.

(E' approvato)

Passa all'articolo 33:

« Il Presidente e il vice-presidente della Commissione, dopo la loro nomina, curano, di concerto fra loro, che le elezioni siano ripartite in tre categorie, secondo si appalesi necessaria minore o maggiore indagine. »

ALESSI, *Presidente della Regione*, propone il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « in tre categorie ».

Chiarisce che il numero non deve essere precisato perchè può variare a seconda dei casi che si presentano.

MONTEMAGNO, *relatore*, accetta, a nome della Commissione, l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Alessi.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 33 con la soppressione testè approvata.

(E' approvato)

Passa all'articolo 34:

« La Commissione esamina anzitutto le elezioni dei suoi membri e dei componenti dello Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e della Giunta regionale. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 35:

« Il Presidente distribuisce i verbali delle elezioni comprese nella prima categoria, e, successivamente, quelli delle altre, ai membri della Commissione, per turno, in ragione della loro età, e seguendo l'ordine alfabetico dei collegi elettorali, semprechè il componente della Commissione non sia stato eletto nello stesso collegio del deputato la cui elezione si debba verificare. »

Fa notare che tale articolo deve essere coordinato con l'articolo 33 già approvato.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che, mediante l'articolo 35, si vogliono stabilire le modalità da seguire nella distribuzione del lavoro, al fine di evitare che i vari componenti possano far pressioni per avere assegnati determinati verbali.

Fa, inoltre, rilevare che devono essere esaminati, con precedenza, quei casi che richiedono un minor numero di indagini per far sì che possa esser convalidato al più presto il maggior numero di deputati.

Propone, pertanto, il seguente emendamento:

Sostituire, alle parole: « comprese nella prima categoria e, successivamente, quelle delle altre », *le parole:* « incominciando da quelle che richiedono minori indagini ».

MONTEMAGNO, *relatore*, lo accetta.

FRANCO propone il seguente emendamento:

Sostituire, alla parola: « distribuisce », *la parola:* « assegna ».

STABILE ritiene che la forma dell'ultima parte dell'articolo sia involuta. Suggerisce, per maggiore chiarezza, di fare di tale disposizione un capoverso a parte.

CACOPARDO dissente, non ritenendo che la disposizione di cui trattasi, per quanto mal formulata, possa dar luogo ad equivoco.

PRESIDENTE propone il seguente emendamento:

Sostituire, alle parole: « semprechè il componente della Commissione non sia stato eletto nello stesso collegio del deputato la cui elezione si debba verificare », *il capoverso:* « Non

può essere nominato relatore il componente della Commissione che sia stato eletto nello stesso collegio del deputato la cui elezione si debba verificare ».

Pone, quindi, ai voti l'emendamento Alessi.
(E' approvato)

Pone ai voti l'emendamento Franco.
(E' approvato)

Pone ai voti l'emendamento da lui proposto.
(E' approvato)

Pone, infine, ai voti l'intero articolo 35 con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 36:

« Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quindici giorni. Qualora non le presenti in detto termine, il Presidente provvede alla sostituzione del relatore seguendo il turno di cui all'articolo precedente. Qualora per qualsiasi altra causa si rendessero necessarie sostituzioni, ad esse provvede il Presidente comunicando il motivo alla Commissione. »

FRANCHINA fa notare che la norma in questione è stata dettata dall'esigenza che le relazioni vengano presentate al più presto; se il Presidente fosse obbligato a nominare un nuovo relatore qualora quello precedentemente nominato non avesse presentato la relazione entro quindici giorni, si otterrebbe un effetto contrario, perchè il nuovo relatore avrebbe altri quindici giorni di tempo. Stima, pertanto, che il Presidente debba avere non lo obbligo, ma la facoltà di nominare un altro relatore, e propone il seguente emendamento:

Sostituire, alle parole: « provvede alla sostituzione del », *le parole:* « può sostituire il ».

CACOPARDO concorda.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Franchina.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 36 con le modificazioni di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 37:

« Il relatore, presi in esame i documenti dell'elezione, ne propone la convalida o la contestazione. »

Ove non creda di proporre nè l'una nè l'altra, inviterà la Commissione a deliberare di ammettere il proclamato all'esame dei documenti perchè entro un termine che sarà fis-

sato dalla Commissione fornisca i chiarimenti necessari.

Qualora la Commissione approvi la proposta, il Presidente sceglie due altri componenti perchè concorrano col relatore nell'esame della elezione, nell'assumere chiarimenti e nel fare le successive proposte alla Commissione. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 38:

« Il relatore in qualunque caso, previo consenso del Presidente, può richiedere, per mezzo della Presidenza dell'Assemblea, a qualsiasi autorità i documenti e gli atti che reputi necessari. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 39:

« Spirati i termini previsti dall'art. 37, il relatore entro i 20 giorni successivi propone alla Commissione la convalida o la contestazione. »

Propone il seguente emendamento:

Sostituire, alle parole: « dall'articolo 37 », *le parole:* « nel secondo comma dell'articolo 37 ».

MONDELLO propone il seguente emendamento:

Sostituire, alla parola: « spirati », *la parola:* « decorsi ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento da lui proposto.

(E' approvato)

Pone ai voti l'emendamento Mondello.

(E' approvato)

Pone infine ai voti l'articolo 39 con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 40:

« Sopra ciascuna elezione la Commissione delibera a maggioranza. Nel caso di parità di voti si intende ammessa la convalida. »

Quando la Commissione delibera di contestare l'elezione contro il parere del relatore, il Presidente sostituisce questo con un altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Commissione stessa. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, nel secondo comma, l'articolo: « un ».

CACOPARDO propone il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo comma, alla parola: « sopra », l'altra: « per ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Cacopardo.

(E' approvato)

Pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone, infine, ai voti l'articolo 40 con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 41:

« Se la elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione al Presidente della Assemblea, il quale pone all'ordine del giorno la decisione della Commissione.

Non sorgendo opposizioni, nella seduta prestabilita, il Presidente dell'Assemblea dà atto dell'avvenuta convalidazione. Se invece sorgono opposizioni, l'Assemblea può confermare la decisione della Commissione oppure rinviare ad essa gli atti, perchè proceda a nuovi accertamenti.

Dopo che l'Assemblea avrà preso atto della deliberazione della Commissione, non potrà più mettersi in discussione l'avvenuta convalida, salvo che sussistano motivi di incompatibilità o ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalidazione. »

Dopo aver richiamato la particolare attenzione dell'Assemblea sull'importanza della disposizione contenuta nell'articolo, osserva che la formulazione proposta dalla Commissione è tale da conciliare l'interesse pubblico con quello del singolo.

BONAJUTO ritiene che tale formulazione snaturi la funzione della Commissione per la verifica dei poteri.

BIANCO osserva che bisognerebbe anzitutto, stabilire se la Commissione di cui trattasi abbia funzioni giurisdizionali.

A tal riguardo, rileva che il secondo comma dell'articolo è in contrasto col primo.

PRESIDENTE chiarisce che si tratta di una speciale funzione giurisdizionale, poichè, se fosse tale nel suo pieno significato, l'elezione contestata non dovrebbe essere sottoposta all'esame dell'Assemblea.

CACOPARDO osserva che nulla vieta che si possa modificare la prassi precedentemente seguita in base ad una norma regolamentare, finora applicata.

BIANCO rileva che, in tal modo, si seguirebbe la stessa procedura in uso presso i Consigli comunali.

PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Lanza di Scalea:

inserire, dopo il secondo comma, il seguente: « L'eventuale, successiva conferma della convalida da parte della Commissione è definitiva ed il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea, che ne prende atto »;

— dall'onorevole Napoli:

sostituire all'articolo 41 il seguente: « Se la elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, il quale pone la convalida all'ordine del giorno.

Non sorgendo opposizione, nella seduta prestabilita, il Presidente dell'Assemblea dà atto dell'avvenuta convalidazione.

Se invece sorgono opposizioni, l'Assemblea può rinviare gli atti alla Commissione perchè proceda a nuovi accertamenti.

Dopo che l'Assemblea ha preso atto della convalida, non può mettersi in discussione l'avvenuta convalida, salvo che sussistano motivi di incompatibilità o ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalidazione. »

FRANCHINA rileva che la Giunta delle elezioni, secondo il regolamento ancora vigente, ha avuto finora un duplice mandato: l'uno, strettamente giurisdizionale, concernente la convalida delle elezioni; l'altro, consistente nell'obbligo di sottoporre all'Assemblea tutte le deliberazioni relative alle elezioni contestate.

Fa notare in proposito che, praticamente, l'Assemblea non ha avuto la possibilità di modificare tali deliberazioni perchè, pur potendo chiedere che un determinato caso fosse riesaminato dalla Giunta delle elezioni, non esisteva alcun altro organo che potesse inficiare e, se del caso, modificare le decisioni prese ove queste fossero state — così come è avvenuto — mantenute. L'articolo in discussione farebbe perdurare tale criterio che è equivoco, in quanto determinerebbe un circolo vizioso e snaturerebbe la funzione della Giunta stessa. Non condivide, infatti, l'opinione di coloro i quali ritengono che, attribuendo valore giurisdizionale alle deliberazioni della Giunta delle elezioni, ne resti sminuita la dignità dell'Assemblea, perchè questa, nella sua sovranità, può delegare determinati poteri a particolari organi. Ritiene, pertanto, che la tesi sostenuta dall'onorevole Cacopardo — circa la possibilità che l'Assemblea modifichi le decisioni prese dalla Giunta delle elezioni — non possa trovare pratica attuazione, perchè non verrebbe stabilito quali possano essere i

mezzi adatti. Si potrebbe dare alla Giunta un carattere semplicemente consultivo; ma tale soluzione sarebbe — a suo avviso — inadeguata.

PRESIDENTE osserva che il criterio deve essere stabilito per l'avvenire, prescindendo dagli esempi passati e recenti.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene essenziali le osservazioni fatte dall'onorevole Franchina. L'articolo in questione non risolve, infatti, questi quesiti che sono già stati oggetto di lunghe discussioni in Assemblea e che hanno dato luogo a profonde divergenze d'opinioni. Su tale questione, comunque, l'Assemblea si è già pronunciata, per cui esiste — a suo avviso — una preclusione. Ricorda che l'onorevole Sessa, allora relatore della Commissione di convalida, esaminò a fondo il problema e lesse, anzi, parecchie decisioni adottate dal Parlamento nazionale, che mostravano come fosse prevalso il criterio per cui il giudizio della Giunta delle elezioni favorevole alla convalida riveste il carattere di cosa giudicata, di fronte alla quale non si può discutere, salvo che non intervengano motivi preesistenti e non conosciuti al momento della convalida stessa. In tale ultima ipotesi, la Giunta ha l'obbligo di elevare di ufficio la contestazione segnalata.

A suo avviso, pertanto, l'articolo in esame deve essere modificato sopprimendo il secondo comma.

FRANCHINA precisa che, approvando la relazione Sessa, l'Assemblea non intese risolvere la questione generale, ma il caso singolo.

CACOPARDO fa notare che l'onorevole La Loggia ha ricordato un contrasto interpretativo che non fu risolto. Rimase, infatti, dubbio se l'Assemblea, in caso di convalida, avesse o meno la facoltà di modificare il contenuto della deliberazione della Giunta delle elezioni così come è stabilito nel regolamento della Camera.

La questione sorse sull'interpretazione di una norma del regolamento della Giunta delle elezioni, che non avrebbe potuto, comunque, modificare quella contenuta nel regolamento interno della Camera. Non vuole, però, soffermarsi su tale questione di interpretazione poichè l'Assemblea dovrà approvare la sua norma, dopo aver risolto dal punto di vista teorico il problema. In teoria, appunto, si vorrebbe attribuire una funzione giurisdizionale alla Commissione per la verifica dei poteri, onde evitare che l'Assemblea, nel suo complesso, possa orientarsi in funzione politica e violare, con un colpo di maggioran-

za, la legge elettorale. Si chiede, però, quale sia la differenza tra la convalida e la contestazione: ambedue si riferiscono alla validità dell'elezione di un deputato.

Non comprende, pertanto, per quale motivo l'Assemblea — che può giudicare sui casi di contestazione — non debba pronunciarsi anche sulla convalida. La recente esperienza dimostra — a suo avviso — che l'Assemblea è rimasta assai perplessa di fronte ad alcune deliberazioni di convalida, il che implica che gli inconvenienti verificatisi in Assemblea possano ripetersi anche in Commissione. Peraltro, se si ammette che un deputato possa in Assemblea far valere un suo punto di vista politico anzichè quello giuridico, non comprende come ciò non possa verificarsi egualmente in seno alla Commissione, tranne che non si concepisca una educazione così perfetta da rendere possibile tale scissione nell'atteggiamento di un uomo investito di una grave responsabilità. A suo avviso, tale fiducia non sarebbe eccessivamente fondata.

L'esperienza di un anno e mezzo di vita parlamentare lo induce, invece, a persuadersi del contrario ed a sostenere, di conseguenza, che il potere dell'Assemblea, in ogni caso, non deve essere disconosciuto e limitato e che la pubblica discussione, in caso di contrasto tra il parere della Commissione e quello della Assemblea tutta, costituisce la garanzia più assoluta per il cittadino che si trova a dovere sostenere, dall'esterno, un diritto che gli viene contestato.

Ritiene, pertanto, accettabile la soluzione proposta dalla Commissione per il regolamento. Dovrebbe soltanto essere meglio regolato il rinvio di un caso alla Commissione di convalida.

FRANCHINA obietta che, ammettendo tale principio, la Commissione di convalida non avrebbe carattere giurisdizionale.

DI MARTINO aggiunge che la Commissione di convalida sarebbe allora inutile.

CACOPARDO replica che non sono inutili le Commissioni legislative, pur non avendo queste poteri deliberativi.

FRANCHINA pone in evidenza che la contestazione è diversa dalla convalida. Analogamente, in un Consiglio comunale, occorre una maggioranza della metà più uno per eleggere il Sindaco, ma di due terzi per destituirlo.

CACOPARDO non comprende per quale motivo l'Assemblea debba delegare i suoi poteri ad una Commissione di cinque membri che possono sbagliare oltre che avere interessi personali.

BONFIGLIO non è d'accordo con l'opinione espressa dall'onorevole Cacopardo perchè, ormai, è tradizione di tutti i parlamenti che la Commissione per la verifica delle elezioni abbia natura giurisdizionale e non politica. Tale natura è essenziale e necessaria alla vitalità stessa della Commissione ed anche dei parlamenti, in quanto questi possono costituirsi, come consesso deliberante, dopo la convalida delle elezioni. Osserva, peraltro, che se si desse all'Assemblea il potere di discutere sulla convalida si renderebbe possibile, in una materia tanto delicata, un voto di maggioranza, la cui natura sarebbe politica.

A suo avviso, pertanto, bisogna tenere conto dell'esperienza di tutti i parlamenti ed in particolare di quello italiano che ha, in proposito, una giurisprudenza esauriente oltre che costante.

PRESIDENTE ricorda che l'Assemblea Costituente, nella seduta dell'11 dicembre 1946, ha rinviato alla Giunta delle elezioni la convalida di un deputato per maggiori accertamenti.

MAJORANA obietta che bisognerebbe conoscere i motivi di tale decisione.

FRANCHINA aggiunge che l'Assemblea Costituente potrebbe aver commesso un errore.

PRESIDENTE non comprende perchè si debbano seguire due sistemi diversi: se si insiste sulla natura giurisdizionale della Commissione di convalida, si diano allora ad essa tutti i poteri anche nei casi di contestazione.

FRANCHINA obietta che, mentre nella convalida si fa una specie di deliberazione per esaminare le condizioni oggettive e soggettive delle elezioni, nella contestazione invece si oppone alla presunta capacità di un eletto, la possibilità di non essere investito del mandato parlamentare: altro è includere e convalidare, altro è escludere. Si meraviglia come il Presidente non comprenda la differenza fra i due casi.

PRESIDENTE osserva che le argomentazioni addotte riescono valide per ambedue i casi, poichè molti si preoccupano che in Assemblea prevalga un criterio politico. (*Dissensi - Interruzioni*)

BONFIGLIO sottolinea la gravità di tale preoccupazione che bisogna cogliere nella sua interezza, per cui ritiene preferibile affidarsi al giudizio di un organo investito di responsabilità giurisdizionale anzichè al voto di un organo politico.

Insiste, pertanto, perchè si dia carattere giurisdizionale alla Commissione di convalida

per non lasciare una materia tanto delicata all'arbitrio dell'Assemblea che giudicherebbe, invece, con criteri politici.

STABILE, pur ammettendo, con l'onorevole Cacopardo, che l'Assemblea possa, in sede di legislazione ed anche di regolamentazione, rivoluzionare tutti gli istituti, sottolinea però che l'esperienza parlamentare di tanti secoli non può non essere considerata, in quanto i principii sanciti negli altri regolamenti devono avere pure una ragione ed un proprio spirito.

A suo avviso, se non si vuole annullare del tutto l'istituto della Commissione di convalida, non si può accettare il secondo comma dell'articolo in discussione, ma si deve sancire, al contrario, la natura giurisdizionale di tale Commissione. Non va dimenticato, infatti, che essa, nei casi di contestazione, emette un giudizio vero e proprio, dopo avere condotto un'istruttoria, citato le parti ed ammes- so i loro difensori.

Concorda con chi ha sostenuto che l'Assemblea, ove dovesse giudicare, lo farebbe con un voto politico, mentre la Commissione offre maggiori garanzie in quanto accerta i fatti, discute la posizione del deputato e comunica i risultati. Peraltro, l'Assemblea è sufficientemente garantita dalla disposizione del terzo comma, in quanto può, ove sorgano fatti nuovi, provocare un nuovo giudizio.

Conclude, esprimendo l'avviso che dell'articolo in esame debbano rimanere soltanto il primo ed il terzo comma.

LANZA DI SCALEA, dopo avere rilevato che da parte della maggioranza dei deputati si sostiene l'esigenza di non esautorare la Commissione di convalida dei suoi poteri giurisdizionali, fa presente di avere proposto un emendamento, il cui scopo è quello di evitare l'impressione che tale Commissione convalidi con eccessiva leggerezza, e ciò perchè il numero delle contestazioni è sempre di gran lunga inferiore a quello delle convalide.

Pone in evidenza che, pur ammettendo il potere giurisdizionale della Commissione di convalida, si può sancire il potere dell'Assemblea di rinviare alla Commissione stessa quei casi nei quali sorgano delle opposizioni.

La Commissione, riesaminando la posizione del deputato, per la cui convalida sono sorte opposizioni, terrà conto della deliberazione motivata dell'Assemblea e prenderà una decisione con quella responsabilità che le deriva dal suo carattere giurisdizionale.

FRANCHINA osserva che mai si è detto ad un giudice, che è in errore, di correggere la sua decisione.

LANZA DI SCALEA aggiunge che la Commissione di convalida non deve considerare offensivo il rinvio dell'Assemblea, poichè il suo primo giudizio può essere stato emesso nell'ignoranza di un fatto che viene, invece, denunciato da un deputato all'atto della comunicazione della convalida da parte della Presidenza.

BONAJUTO osserva che quest'ultima ipotesi è contemplata nel terzo comma dell'articolo.

STABILE osserva che l'emendamento Lanza di Scalea presuppone il mantenimento del secondo comma.

NAPOLI si rammarica di non avere potuto partecipare assiduamente alla discussione del regolamento e ringrazia l'Assemblea per avere, nonostante la sua assenza, preso in considerazione i suoi emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento da lui proposto all'articolo in esame, ritiene di non avere spostato il criterio seguito dalla Commissione per il regolamento, poichè, se da una parte l'Assemblea può rinviare all'esame della competente Commissione un caso di convalida, dall'altra essa ciò non può fare ove abbia preso atto della deliberazione della Commissione stessa, salvo che non sorgano nuovi elementi di giudizio.

Ritiene, infatti, che nell'articolo in discussione si sostenga — ma non con sufficiente chiarezza essendosi impropriamente adoperata la parola « decisione » — che la convalida è fatta dalla Commissione, la quale ne informa l'Assemblea alla quale spetta la deliberazione in ordine alle eventuali eccezioni relative a violazione di legge o eccesso di potere.

Nel rivedere, pertanto, l'articolo 41, l'Assemblea deve o rinunciare alla possibilità di intervenire con un suo giudizio o delegare tale sua potestà in favore di un organo più ristretto che può commettere più errori di quanti non potrebbe commetterne l'Assemblea, ove più occhi esaminerebbero le questioni.

BIANCO obietta che in Assemblea vi sarebbero anche più « bocche » ad ingenerare confusione.

NAPOLI replica che la parola è un diritto sacro, in natura, in legge ed in giustizia, e serve a potere finalmente dire le cose come stanno e a denunciare i violatori della legge che, altrimenti, si dovrebbero sopportare. Comunque, lo stesso prestigio dell'Assemblea — a suo avviso — impone ad essa di usare in simili argomenti la massima prudenza, senza interferire con gli interessi di parte o politici.

Sottolinea, quindi, l'esigenza che la discussione si mantenga sopra un terreno di legittimità, sul terreno cioè più corretto — nel senso

inglese — in modo che qualcuno, indipendentemente da ogni personalismo, possa denunciare una violazione di legge richiamando su essa l'attenzione della Commissione per la verifica dei poteri.

Conclude affermando che, prima di stabilire quali emendamenti devono avere la precedenza nella votazione, l'Assemblea deve dichiarare se intenda perseverare nell'errore oppure trovare una onesta soluzione che dia tranquillità a tutti.

FRANCHINA osserva che, anche dopo l'intervento dell'onorevole Napoli, la discussione si è arenata perchè non si sa ancora cosa possa fare l'Assemblea nel caso in cui la Commissione, alla quale sia stato rinviato un caso, persista nella sua precedente decisione.

FRANCO rileva che sia la presente discussione sia l'elaborazione dell'articolo 41 è stata influenzata dai riflessi di avvenimenti lontani che turbano la serenità necessaria all'esame della questione. A suo avviso, infatti, è un estremo pericolo affidare il giudizio di convalida all'Assemblea che è un organo politico, tanto più che l'esperienza di altri parlamenti insegna che questi hanno creduto di trovare maggiore garanzia nelle commissioni, i cui membri hanno una responsabilità precisa, che non in una camera di deputati dove non ci sono nè volti nè nomi.

Nel caso in cui l'Assemblea non volesse attribuire alla Commissione funzioni giurisdizionali, indubbiamente le convalide subirebbero gli strascichi e le eccitazioni dei comizi e la violenza dello stato d'animo con cui si è svolta la lotta elettorale; e ciò anche perchè i componenti dell'Assemblea, da poco tempo eletti, non avendo ancora superato, con i rapporti di amicizia personale e di reciproca stima, gli ostacoli derivanti dalla appartenenza alle diverse formazioni politiche, saranno portati ad agire nell'esclusivo interesse del proprio partito.

Pertanto, i diritti della minoranza non potrebbero essere salvaguardati dalla votazione di una Assemblea, che è politica, ma soltanto dal giudizio di una Commissione, i cui componenti, essendo stati investiti di una funzione giurisdizionale, hanno un maggior senso di responsabilità. Questo avviene non soltanto nella vita politica, ma in ogni altro ramo della pubblica attività, come in quello militare, in cui si può constatare che un uomo, investito dal potere di comando, ha maggiore responsabilità e maggiore coraggio che nella vita privata.

In queste condizioni ritiene che sia più serio, anche per la giusta e doverosa tutela della minoranza che potrebbe essere sopraffatta

da una Assemblea pervasa da spirito fazioso, mantenere il carattere giurisdizionale della Commissione di convalida.

NAPOLI chiede se le dichiarazioni dell'onorevole Franco, componente della Commissione per il regolamento, significhino il ritiro dell'articolo 41 che la Commissione stessa aveva proposto.

FRANCO ha espresso una opinione personale, peraltro condivisa anche dal relatore onorevole Montemagno.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Bonajuto ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 41:

« Se la elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea che l'annunzia in seduta pubblica ».

NAPOLI osserva che, ove venisse approvato tale emendamento, l'Assemblea sarebbe obbligata a prendere atto della convalida.

BONAJUTO replica che l'Assemblea deve prendere atto della comunicazione.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « dando comunicazione scritta ai deputati della decisione della Commissione almeno 48 ore prima ».

NAPOLI chiede che sia posto ai voti il suo emendamento, in quanto è il più lontano dal testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Bonajuto sostitutivo del primo comma, ritenendolo il più lontano dal testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

MAJORANA ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE avverte che l'emendamento Napoli rimane superato dopo l'approvazione dell'emendamento sostitutivo Bonajuto.

Comunica che l'onorevole Sapienza Giuseppe ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« L'Assemblea ne prende atto. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Comunica che, dopo l'approvazione dello emendamento Sapienza Giuseppe, resta superato quello proposto dall'onorevole Lanza di Scalea.

FRANCHINA propone che, nel terzo comma, al futuro « avrà », venga sostituito il presente « ha ».

PRESIDENTE pone ai voti il terzo comma con la modificazione formale proposta dallo onorevole Franchina.

(E' approvato)

Pone ai voti l'articolo 41 nel suo complesso con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 42:

« Le proteste ed i reclami dei privati contro le operazioni elettorali devono essere presentati all'Assemblea mediante deposito negli uffici della Segreteria generale da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il termine fissato dalla legge elettorale ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, propone la soppressione dell'articolo 42, in quanto nell'articolo 32 già approvato si sancisce che la Segreteria generale dell'Assemblea respinge al mittente qualsiasi atto, documento o stampato relativo ad elezioni che pervenga oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione.

Sarebbe, pertanto, in contrasto stabilire ora che le proteste ed i reclami devono essere presentati entro il termine fissato dalla legge elettorale.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione proposta dell'onorevole La Loggia.

(E' approvata)

Passa all'articolo 43:

« Le proteste o reclami elettorali debbono essere firmati da cittadini del collegio o da candidati che ivi ottennero voti; le firme dovranno essere legalizzate da un notaio o dal Sindaco del Comune dove i firmatari hanno domicilio o di uno dei Comuni del collegio cui si riferisce l'elezione. »

NAPOLI osserva che tale articolo può essere soppresso, in quanto rientra nelle disposizioni della legge elettorale.

PRESIDENTE fa notare che la legge non stabilisce l'autenticazione delle firme dei presentatori delle proteste e dei reclami.

NAPOLI ribatte che tale norma deve essere stabilita dalla legge elettorale. Non insiste, comunque, sulla proposta di soppressione.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

sostituire, alla parola: « cittadini », la parola: « elettori »;

sostituire, al futuro: «dovranno», il presente: «devono»;

aggiungere, dopo la parola: «elezione», le parole: «e devono portare la dichiarazione del Sindaco della qualità di elettori reclamanti».

Suggerisce all'onorevole Napoli di modificare il terzo emendamento, facendone un comma a parte, come segue: «Deve essere allegata la prova della qualità di elettore».

NAPOLI accetta la modificazione.

PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti proposti dall'onorevole Napoli.

(Sono approvati)

Pone quindi ai voti l'articolo 43, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 44:

«Nel caso in cui la Commissione dichiara contestata una elezione, il Presidente fissa il giorno per la discussione pubblica, dandone annuncio con apposito avviso, che è comunicato alle parti ed affisso nell'Albo della Assemblea. Dal giorno della affissione a quello della discussione debbono passare non meno di dieci giorni interi.»

Comunica che l'onorevole Napoli propone la soppressione della parola «interi».

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, propone che si dica «giorni liberi» anziché «giorni interi».

NAPOLI accetta la proposta dell'onorevole La Loggia.

PRESIDENTE pone ai voti la modificazione proposta dall'onorevole La Loggia.

(E' approvata)

Pone ai voti l'articolo 44, con la modificazione testè approvata.

(E' approvato)

Passa all'articolo 45:

In caso di contestazione, le parti possono presentare nuovi documenti e deduzioni fino a cinque giorni prima della discussione pubblica. Le parti possono prendere visione, presso la Segreteria, degli atti contenuti nel piego elettorale, fino al terzo giorno precedente alla discussione pubblica.»

FRANCHINA osserva che in tale articolo manca il diritto alla difesa che spetta al cittadino, la cui elezione è stata contestata.

NAPOLI, di seguito al rilievo dell'onorevole Franchina, propone il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: «Le parti», le parole «ed i loro difensori».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone ai voti l'articolo 45, con l'aggiunzione testè approvata.

(E' approvato)

Passa all'articolo 46:

«Tutte le elezioni contestate debbono essere discusse avanti alla Commissione, in seduta pubblica.

Nei casi, però, di incompatibilità o di illeggibilità, riconosciuta ad unanimità dalla Commissione, questa può prescindere dal procedimento di contestazione; ma la proposta dell'annullamento delle elezioni deve essere sempre presentata all'Assemblea con relazione scritta.»

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere la parola: «però»;

Spostare l'inciso: «ad unanimità» dopo le parole «dalla Commissione».

Pone ai voti il primo emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone ai voti il secondo emendamento Napoli.

(E' respinto)

Pone ai voti l'articolo 46, con la modificazione di cui all'emendamento approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 47:

«Alle deliberazioni della Commissione successive alla dichiarata contestazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 40.»

FRANCHINA rileva che il disposto del primo comma dell'articolo 40 stabilisce che l'elezione si intende convalidata nel caso in cui sulla medesima la Commissione si sia pronunciata a parità di voti. L'articolo 47, richiamando l'articolo 40, viene a contraddirne lo spirito, poichè esso si riferisce al caso in cui l'elezione sia stata già contestata dalla Commissione; il comma dell'articolo richiamato, pertanto, verrebbe ad applicarsi contro il candidato la cui elezione sia stata contestata e non già in suo favore.

Esprime, pertanto, l'avviso che l'articolo 47 debba essere soppresso.

NAPOLI concorda, tanto più che l'articolo

40 si riferisce ad una elezione che viene convalidata, mentre l'articolo 47 ad una elezione già contestata.

PRESIDENTE fa osservare che l'articolo 47 si riferisce alle deliberazioni successive che la Commissione dovrà prendere e non già alla prima deliberazione a cui si riferisce l'articolo 40. Il richiamo di quest'ultimo, pertanto, serve a disciplinare quelle deliberazioni che la Commissione, discutendo sulla contestazione, dovrà prendere successivamente.

MAJORANA ritiene che l'articolo 47 regoli in modo non chiaro le deliberazioni successive della Commissione, per cui propone di fare riferimento alle norme che regolano il funzionamento delle Commissioni legislative.

ROMANO GIUSEPPE sostituirebbe l'articolo 47 nel seguente modo: «Le deliberazioni delle Commissioni successive alla dichiarata contestazione saranno prese a maggioranza».

FRANCHINA osserva che l'articolo 47 regola le deliberazioni che la Commissione deve adottare dopo avere ascoltato le varie parti in sede di contestazione.

Può accadere che la Commissione, successivamente alla dichiarazione di contestazione, deliberi, sulla base di uno studio più approfondito, di convalidare l'elezione. Tale deliberazione viene regolata dal primo comma dell'articolo 40, per cui, nel caso di parità di voti, l'elezione si intende convalidata. (*Discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 47.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 48:

«La Commissione prima di decidere definitivamente può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri, scelti nel suo seno, i quali avranno pure la facoltà di trasferirsi sul luogo per fare tutte le indagini necessarie.»

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al futuro: «avranno», il presente: «hanno».

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Pone ai voti l'articolo 48 con la modificazione formale testè approvata.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 49:

«Quando sia stato deliberato un Comitato inquirente sarà dato avviso alle parti interes-

sate del giorno in cui saranno iniziati gli interrogatori.

E' in facoltà delle parti di presentare, fino a cinque giorni prima, liste di testimoni che potranno essere ridotte a giudizio insindacabile del Comitato.

Il Comitato ha sempre facoltà di interrogare tutti i testimoni che ritenga utili all'istruttoria, anche se non compresi nelle liste presentate dalle parti.»

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma, sostituire al futuro: «sarà», il presente: «è»;

nel secondo comma, sostituire al futuro: «potranno», il presente: «possono»;

alla fine del secondo comma, aggiungere le parole: «ma a non più di metà».

NAPOLI dà ragione del suo ultimo emendamento, rilevando che la sua esperienza professionale gli suggerisce l'opportunità di limitare il potere del Comitato, stabilendo che il medesimo ha facoltà di ridurre fino alla metà le liste dei testimoni.

PRESIDENTE non ritiene opportuna tale limitazione.

NAPOLI ricorda che anche il giudice ordinario si avvale spesso di tale facoltà che è, a suo avviso, nociva ai fini dell'accertamento della verità.

PRESIDENTE avverte che la Commissione è favorevole ai primi due emendamenti Napoli, ma è contraria all'ultimo.

ROMANO GIUSEPPE chiede se il giudizio insindacabile del Comitato, di cui al secondo comma dell'articolo 49, si riferisca al numero dei testimoni o anche alla scelta dei medesimi.

PRESIDENTE chiarisce che tale giudizio si riferisce al numero dei testimoni.

ROMANO GIUSEPPE raccomanda che il chiarimento del Presidente sia inserito a verbale.

NAPOLI non insiste nel suo ultimo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti i primi due emendamenti Napoli.

(*Sono approvati*)

Pone quindi ai voti l'articolo 49 così modificato.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 50:

«Il Comitato inquirente dovrà riferire alla

Commissione nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre venti giorni. Ove ritenga necessaria una proroga dovrà chiederla alla Commissione medesima prima che scada il termine anzidetto.

Della seduta della Commissione dovrà darsi annuncio a norma dell'articolo 44, e, per il resto, si segue la medesima procedura stabilita nel successivo articolo 51.

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo e nel secondo comma, al futuro: «dovrà», il presente: «deve».

Avverte che la Commissione lo accetta.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, giudica breve il termine di venti giorni di cui al primo comma, ove si consideri che il Comitato inquirente ha facoltà di trasferirsi *in loco* per compiere le necessarie indagini.

MAJORANA fa presente che il Comitato ha facoltà di chiedere, ove lo ritenga necessario, una proroga.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti l'articolo 50 così modificato:

(E' approvato)

Passa all'articolo 51:

«Il giorno stabilito per la discussione pubblica è improrogabile, tranne che non ricorrano gravi motivi riconosciuti dalla Commissione.

L'udienza per la discussione pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizio.

Dopo il relatore parla un solo rappresentante di ciascuna delle parti. Nessuna replica è consentita.

Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza. I deputati regionali ed i membri del Parlamento nazionale non possono rappresentare o difendere le parti innanzi alla Commissione.

Chiusa la discussione, la Commissione, in seduta privata, subito dopo, o tutt'al più entro 48 ore, prende le sue decisioni. La relazione scritta è presentata alla Commissione entro dieci giorni.»

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma, sostituire alle parole: «riconosciuti dalla Commissione», le seguenti:

«riconosciuti dalla maggioranza della Commissione o dal Presidente»;

inserire dopo il primo comma, il seguente:

«Le parti possono farsi rappresentare e difendere da avvocati che non siano membri del Parlamento nazionale o deputati regionali, ai quali è interdetto l'esercizio di questa facoltà»;

alla fine del secondo comma, che diventa terzo, sopprimere le parole: «senza esprimere giudizio»;

nel quarto comma, che diventa quinto, sopprimere il seguente periodo: «I deputati regionali ed i membri del Parlamento nazionale non possono rappresentare o difendere le parti innanzi alla Commissione».

NAPOLI osserva che il suo primo emendamento intende chiarire maggiormente il disposto del primo comma onde evitare possibili equivoci.

BONFIGLIO chiede il parere della Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ricorda che il regolamento della Camera dei deputati prevede, fra i casi di rinvio della discussione, anche l'ipotesi in cui venga prorogato l'inizio della sessione parlamentare. Chiede, pertanto, per quale motivo il progetto di regolamento dell'Assemblea regionale non preveda tale caso così come, a suo giudizio, sarebbe invece opportuno.

MAJORANA ricorda che l'articolo 51 riguarda la seduta pubblica della Commissione e non già dell'Assemblea.

NAPOLI avverte che l'Assemblea non desidera che si ripeta un altro caso Sapienza.

PRESIDENTE ricorda che, secondo lo Statuto Albertino, in caso di proroga della sessione, era prevista la decadenza di tutti i disegni di legge.

NAPOLI ritira il suo primo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell'articolo 51.

(E' approvato)

NAPOLI insiste nel suo secondo emendamento che attribuisce soltanto agli avvocati la facoltà di rappresentare le parti davanti la Commissione e stabilisce l'incompatibilità di tale funzione con la carica a deputato nazionale o regionale.

PRESIDENTE suggerisce all'onorevole Napoli di sopprimere in tale suo emendamento, le parole: «ai quali è interdetto l'esercizio di questa facoltà».

NAPOLI accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Napoli così modificato, che costituisce il secondo comma dell'articolo.

(E' approvato)

NAPOLI dà ragione del suo terzo emendamento, soppressivo delle parole: « senza esprimere giudizio », rilevando che tali parole sarebbero offensive per il relatore.

PRESIDENTE ricorda che il regolamento di procedura delle giurisdizioni amministrative riporta le parole che l'onorevole Napoli vorrebbe sopprimere.

NAPOLI ritira il suo terzo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti il quarto emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone ai voti l'intero articolo 51 con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 52:

« Le conclusioni motivate sono comunicate al Presidente dell'Assemblea che, previa iscrizione all'ordine del giorno, ne dà comunicazione all'Assemblea medesima per la definitiva deliberazione.

La relazione scritta di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente con le conclusioni motivate della Commissione, sarà distribuita ai deputati almeno 48 ore prima che si apra la discussione.

Analogo procedimento si osserva nel caso in cui l'Assemblea, dopo una deliberazione di convalida, avesse restituiti gli atti per nuovi accertamenti, a mente del secondo comma dell'articolo 41, e la Commissione insistesse nella sua precedente decisione. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, nel secondo comma, al futuro: « sarà », il presente: « è ».

DI MARTINO limiterebbe l'articolo 52 fino alle parole: « ne dà comunicazione all'Assemblea », di cui al primo comma.

PRESIDENTE ricorda che su tale problema l'Assemblea si è già pronunciata.

DI MARTINO non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Rileva che l'approvazione dell'articolo 41 rende superfluo l'ultimo comma dell'articolo in discussione.

NAPOLI concorda.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 52.

(E' approvata)

Mette quindi ai voti l'articolo 52 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvata)

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 12,30.

La seduta è rinviata alle ore 17 con l'ordine del giorno già comunicato nella precedente seduta pomeridiana.